

REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione è modificato come segue:

consultato lo European Registry for Internet domains (EURID) designato dalla decisione 2003/375/CE della Commissione (2),

1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«Articolo 8

Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi

(1) Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (3) attua il regolamento (CE) n. 733/2002 stabilendo le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.

1. I nomi elencati nell'allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell'elenco.

(2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 attua le disposizioni relative ai concetti geografici stabilendo una procedura attraverso la quale gli Stati membri, i paesi candidati e tutti i membri dello Spazio economico europeo possono chiedere che il loro nome sia registrato o riservato dai rispettivi governi nazionali. Tale disposizione non garantisce pienamente la diversità geopolitica e linguistica dell'Unione europea, né gli interessi degli Stati membri e dei cittadini europei. La Commissione è invitata a modificare il regolamento (CE) n. 874/2004 di conseguenza.

2. I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.»

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva

2) all'articolo 12, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.»

3) è aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(2) GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.

(3) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40.

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.